

Convenzione tra la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone ed i Comuni
per l'esercizio in forma associata delle funzioni di competenza
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance

Tra la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, rappresentata dal Presidente pro tempore
Sig. _____ in esecuzione della deliberazione dell'Organo rappresentativo n. _____
del _____

E

Il Comune di.....rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.
in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____

Il Comune di.....

Premesso che

L'art.14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n.15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni" prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma associata,
si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance ;

con lo svolgimento in forma associata delle funzioni oggetto della presente convenzione gli enti
aderenti si propongono la razionalizzazione del servizio e l'adozione di una metodologia di
valutazione uniforme per tipologia di enti e per strutture organizzative similari ;

tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue.

ART. 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento, in modo coordinato ed associato, da parte degli enti aderenti, delle funzioni tutte di competenza dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.).
2. L'attività viene svolta presso la sede della Comunità Montana e dei Comuni aderenti.

ART.2. COMPITI DELL'O.I.V.

L'organismo indipendente di valutazione della performance svolge le funzioni ed i compiti stabiliti dalla normativa di riferimento (D.Lgs.150/2009), con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, proprio di ciascun ente.

ART.3. COMPOSIZIONE DELL'O.I.V.

1. L'organismo indipendente di valutazione è organo collegiale, composto da tre componenti, dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
2. I componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano

rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. L'O.I.V. è costituito presso ciascun ente da tre componenti esterni, di cui due esperti e da un Segretario Comunale individuato dal Presidente della Comunità Montana e da ciascun Sindaco.
4. I componenti esterni sono designati dall'Organo esecutivo della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, in conformità agli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Sindaci.
5. La Comunità Montana stipula il contratto di servizio con i professionisti designati, provvedendo a regolare direttamente le spettanze dovute e ad effettuare il riparto verso gli enti aderenti.
6. I componenti dell'O.I.V. possono svolgere sessioni comuni di attività, coordinate dalla Comunità Montana, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione e lo sviluppo delle metodologie di lavoro, misurazione e valutazione.
7. L'O.I.V. è nominato per un periodo di tre anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.

ART.4. VALUTAZIONE SEGRETARI COMUNALI E DIRETTORI

L'O.I.V. chiamato a valutare i Segretari Comunali o i Direttori è composto, oltre che dai due professionisti esterni, dal Sindaco o dal Presidente dell'ente di appartenenza.

ART.5. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di 6 anni e decorre dal 1.01.2011.

ART.6. RECESSO

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti aderenti possono recedere singolarmente dalla convenzione, con preavviso di tre mesi alla Comunità Montana ed agli altri soggetti convenzionati.

ART.7. ASSEMBLEA

1. L'assemblea di consultazione della convenzione è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti (o loro delegati). Il Presidente della Comunità Montana (o suo delegato) partecipa all'assemblea dei sindaci senza diritto di voto.
2. L'assemblea assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
3. E' convocata dal Presidente dell'assemblea, che concorda e definisce l'ordine del giorno con il Presidente della Comunità Montana, quando si renda necessario o qualora ne facciano richiesta motivata almeno un quarto degli enti convenzionati.

ART.8. FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea dei sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine alla scelta dell'esercizio associato della funzione di cui alla presente convenzione.
2. Esercita la vigilanza sull'attuazione del servizio e fornisce indirizzi per l'individuazione dei componenti dell'O.I.V. e per l'attività degli stessi.

ART.9. ADDEBITI

Con cadenza periodica semestrale, il Segretario Comunale di ogni Comune provvede a segnalare alla Comunità Montana l'attività svolta dall'O.I.V., al fine di poter provvedere al controllo ed alla liquidazione delle competenze spettanti ai componenti esterni.

ART.10. RIPARTO COSTI

1. La Comunità Montana si impegna a chiedere , per il presente servizio, il contributo regionale per lo svolgimento in forma associata della funzione.
2. I costi derivanti dall'impiego dei componenti esterni dell'O.I.V. saranno imputati al singolo ente sulla base dell'attività effettivamente prestata. In presenza di concessione del contributo regionale, si provvederà a coprire le spese del servizio fino alla concorrenza del contributo ; l'eventuale rimanenza passiva sarà ripartita tra gli enti in proporzione alle attività eseguite.

Letto, approvato e sottoscritto